



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Prot. n.584/T/17.28 del 25 giugno 2017

Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità,
Presidente Gemma Tuccillo
ROMA

e per conoscenza:

Al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia,
Presidente Elisabetta Maria Cesqui
ROMA

Al Direttore generale del personale, delle risorse
e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile,
del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità,
Cons. Vincenzo Starita
ROMA

Al Signor Direttore Generale dell'Esecuzione Penale Esterna
del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità,
Dott.ssa Lucia Castellano
ROMA

Oggetto: Schema di Decreto Ministeriale dell'Istituzione dei Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici Interdistrettuali e Distrettuali di Esecuzione Penale Esterna nonché gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni. Convocazione delle OO.SS. del 26.06.2017 ore 12.00. -OSSERVAZIONI SIDIPE-

Signor Capo del Dipartimento,

a seguito della ricezione della nota ministeriale n. 30951 Prot. del 21.06.2017, che recava in allegato la nuova bozza di Decreto Ministeriale relativo all'istituzione dei Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e presso gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, abbiamo preso atto che sono state recepite alcune delle osservazioni formulate da questa organizzazione sindacale nel corso dell'incontro con i sindacati svoltosi presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità lo scorso 09 giugno 2017 con il Signor Direttore Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, dottoressa Lucia Castellano e con il Signor Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, dottor Vincenzo Starita, a seguito della convocazione dei rappresentanti dei sindacati del personale non dirigenziale e dei dirigenti "Area 1" del comparto Ministeri e della carriera dirigenziale penitenziaria.

1

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

In vista dell'incontro plenario con i sindacati di tutti i comparti di contrattazione convocato per il 26.06.2017, pur apprezzando lo sforzo sin qui compiuto di rendere la bozza di D.M. in questione pienamente aderente alle norme di rango primario allo stesso presupposte, questa Segreteria Nazionale non può non tener conto della circostanza che la Camera dei Deputati nella seduta del 14.06.2017 ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge n. A.C. 4368 recante *“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”*.

L'articolo 1, comma n. 82, del testo di legge in corso di promulgazione e di pubblicazione prevede che *“Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale, nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario, secondo i principi e criteri direttivi previsti dai commi 84 e 85.”*

Il successivo comma n. 85 prevede, tra l'altro, che nell'esercizio della delega di cui al citato comma 82, il Governo emani i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, prevedendo, tra l'altro, alla lettera d) una *“...integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna...”* e adottando *“...misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria...”*.

Inoltre, la successiva lettera p) del citato comma 85 prevede che i Decreti Delegati in esame contemplino anche *“l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri: 1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione; 2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona; 3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto; 4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne; 5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per*

2

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, di cui rispettivamente agli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; 6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento; 7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni; 8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale...".

Alla luce della novella normativa in corso di perfezionamento, che prevede l'emanazione di una serie di decreti legislativi che andranno a disciplinare direttamente, quali norme di rango primario, i compiti del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, coinvolgendolo a pieno titolo nel sistema dei controlli delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione condotta dagli uffici di esecuzione penale esterna, questa organizzazione sindacale ritiene che la bozza del D.M. in esame sia oramai superata e che, pertanto, sia necessario, *rebus sic stantibus*, sospendere ogni giudizio ed ogni valutazione sulla materia ed attendere l'esercizio della delega conferita dal Parlamento al Governo.

Tale posizione appare ancor più opportuna rispetto alla ventilata ipotesi di introduzione del personale di Polizia Penitenziaria all'interno degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, che pure era stata prevista dalla bozza di D.M. e sulla quale questa organizzazione sindacale aveva già espresso le proprie perplessità, per i motivi già rappresentati con la nota n. 546/T/16.93 Prot. del 29.11.2016 e successivamente confermati nel corso della convocazione del 09.06.2017.

La delega conferita al Governo dal Parlamento, volta ad adeguare le norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo criteri, che rispecchiano sostanzialmente i principi più volte riaffermati dalla Corte Costituzionale nelle numerose pronunce in materia, non potrà che modificare profondamente il quadro normativo dell'esecuzione penale minorile, superando definitivamente la disciplina transitoria prevista dall'articolo 79 della Legge 26/07/1975 n. 354 recante l'Ordinamento Penitenziario.

3

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

D'altronde, la nuova legge in corso di perfezionamento non interviene sulle norme penali e procedurali penali relative ai rei minorenni e non modifica le specifiche competenze del personale di servizio sociale per i minorenni in materia di trattamento, di gestione e di controllo dei soggetti in carico appartenenti alla così detta dell'area penale esterna siano essi denunciati a piede libero, sottoposti a misure cautelari non detentive o alla messa alla prova, a sanzioni sostitutive, a misure alternative alla detenzione ovvero a misure di sicurezza.

Anche in questo caso appare ancora più opportuno, oltre che rispettoso della volontà espressa dal Parlamento e delle prerogative riservate al Governo, attendere l'esercizio compiuto della delega legislativa. Peraltro, è di questi giorni la volontà espressa pubblicamente a nome del Governo dal Ministro della Giustizia, Onorevole Andrea Orlando, di esercitare le delega in materia di ordinamento penitenziario ricevuta dal legislatore entro il prossimo mese di agosto, sicché la brevità dei tempi preconizzati dal Guardasigilli, ancor più consiglia, a parere di questa organizzazione sindacale di soprassedere all'esame del D.M. sottoposto all'attenzione dei sindacati nella sua ultima versione trasmessa con la nota n. 30951 Prot. del 21/06/2017 di codesto Dipartimento.

Tanto il Si.Di.Pe. ha inteso rappresentare con il solo spirito di fornire ogni più utile e costruttivo contributo alla definizione della materia in esame.

Cordialmente,

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

Uff. III
Prot. 3095A

Roma, 21 GIU. 2017

Alle Rappresentanze OO.SS.
Comparto Sicurezza
Comparto Ministeri
Dirigenti Penitenziari
Dirigenti Area 1
LORO SEDI

Oggetto: bozza di D.M. concernente l'istituzione dei Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di esecuzione penale esterna e gli Uffici di servizio sociale per i minorenni.

Con riferimento alla nota 13 giugno 2017 n. 28901 relativa all'incontro fissato con le SS.LL. per il giorno 26 p.v., si trasmette in allegato la bozza di D.M. in oggetto.
Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Vincenzo Staiti



Il Ministro della Giustizia

VISTA la legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, recante l'Ordinamento penitenziario e il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, recante il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario;

VISTO l'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza;

VISTO l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'istituzione del Corpo di Polizia Penitenziaria;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante l'istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria;

VISTO il D.M. 28 gennaio 2004, concernente i compiti e le mansioni degli appartenenti ai ruoli direttivi, ordinario e speciale, del Corpo di Polizia Penitenziaria;

VISTO l'articolo 8, commi 1, lettera a), e 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia;

VISTO il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia;

VISTO il D.M. 23 febbraio 2017, recante l'individuazione degli Uffici locali di esecuzione penale esterna quali articolazioni territoriali del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, nonché individuazione delle articolazioni interne dei medesimi Uffici locali e misure di coordinamento con gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna;

RILEVATO che l'ampliamento delle misure alternative alla detenzione e delle sanzioni di comunità costituisce indirizzo politico del Governo;

VISTO il D.P.R. 22 settembre 1988 n.448, relativo all'approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e D.Lgs. 28 luglio 1989, nr.272 concernente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. nr.448/88 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 22 marzo 2013, recante la rideterminazione del contingente dell'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

RITENUTO necessario stabilizzare la presenza del Corpo di Polizia Penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna e negli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, disciplinandone l'impiego ed i compiti assegnati;

CONSIDERATO che l'efficace esecuzione penale dei compiti attribuiti richiede un adeguato percorso di formazione;

CONSIDERATO, necessario, in ragione della situazione logistica, adeguare le sedi ed il numero dei mezzi a disposizione degli Uffici competenti per l'esecuzione penale esterna;

SENTITE le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale;

DECRETA

Articolo 1

(Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di esecuzione penale esterna)

1. Nei limiti delle dotazioni organiche del Corpo di Polizia Penitenziaria assegnate al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, negli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna indicati nella tabella B allegata al decreto del Ministro della Giustizia 17 novembre 2015 è istituito un Nucleo di Polizia composto da personale appartenente ai ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Articolo 2

(Compiti)

1. Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria assegnato ai Nuclei collabora allo svolgimento delle attività dell'ufficio secondo criteri di flessibilità ed efficienza del servizio sulla base delle direttive impartite dal direttore, e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) Assicura le attività di cui alla banca dati delle forze di Polizia - S.D.I.;
- b) Gestisce il servizio di vigilanza, di ricevimento del pubblico e sicurezza della sede;
- c) Gestisce il servizio automobilistico;
- d) Collabora all'accertamento di idoneità del domicilio previsto dalla legge 26 novembre 2010, n.199;
- e) Fornisce i supporti richiesti agli accertamenti sulle condizioni economiche e lavorative nell'ambito delle indagini per l'ammissione alle misure alternative ed alle sanzioni di comunità;
- f) Si rapporta con le Forze dell'Ordine territorialmente competenti per lo scambio informativo relativo alle attività istituzionali.

2. Il personale assegnato al Nucleo, in presenza di particolari esigenze trattamentali, può essere impiegato, previa intese operative tra l'Ufficio di esecuzione penale esterna e l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, in attività di controllo delle persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e del rispetto delle prescrizioni previste nel programma di trattamento.

Articolo 3

(Articolazione territoriale e organizzazione dei Nuclei)

1. Il Nucleo indicato all'articolo 1 ha sede presso gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna e costituisce un Reparto ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. Si articola in unità operative presso ciascuno dei predetti Uffici e presso gli Uffici locali o sezioni distaccate presenti nel distretto di competenza.

2. Il contingente di personale del Corpo di Polizia Penitenziaria da assegnare ai singoli Nuclei è stabilito con separato decreto ministeriale.
3. Il comando del Nucleo, interdistrettuale e distrettuale, è affidato ad un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, con qualifica adeguata alle prerogative assegnate, al livello di complessità e di rilevanza dei predetti Uffici, nominato con provvedimento del Direttore Generale del Personale, delle Risorse e dell'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile.
4. Il comandante e il personale del Nucleo dipendono dal direttore dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, secondo le modalità previste dall'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.
5. Il comandante del Nucleo, sulla base delle direttive del direttore dell'Ufficio, dirige e coordina le unità operative delle diverse sedi, cura il collegamento operativo con le altre Forze di Polizia, anche al fine di scambiare le informazioni necessarie all'esecuzione delle misure ed all'espletamento delle indagini sociali richieste dalla magistratura; partecipa, ove necessario, alle riunioni dell'equipe per la predisposizione del programma di trattamento.
6. Il comandante del Nucleo è responsabile, nei limiti del contingente dipendente, della corretta gestione della Banca dati delle Forze di Polizia di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, secondo la normativa vigente.
7. Gli interventi previsti dall'articolo 2, relativi a persone in stato di esecuzione penale esterna sono compiuti dal personale del Nucleo di Polizia Penitenziaria sulla base delle disposizioni del comandante del Nucleo, in conformità alle direttive del direttore dell'Ufficio di esecuzione penale esterna.

Articolo 4

(Selezione del personale non direttivo del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. Le assegnazioni ai Nuclei avvengono attraverso:
 - a) interpellato nazionale rivolto al personale del Corpo in servizio, ovvero, in assenza di richieste, attraverso il reclutamento dei neo agenti, in misura non superiore al 40%, appositamente selezionati nelle Scuole di Formazione dell'Amministrazione penitenziaria;
 - b) colloquio selettivo delle motivazioni e delle attitudini;
 - c) frequenza di un corso di formazione della durata di due mesi.
2. Con separato provvedimento il Capo DGMC e il capo DAP individuano, sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria, i criteri per l'assegnazione ai nuclei attribuendo punteggi aggiuntivi al personale già impiegato negli uffici di esecuzione penale esterna.
3. Il Direttore generale del personale e delle risorse dell'Amministrazione Penitenziaria indice interpellato, secondo le modalità indicate dal P.C.D. dell'Amministrazione Penitenziaria del 5 novembre 2012, in quanto compatibili;
4. Il colloquio selettivo è compiuto da una Commissione presieduta da un direttore di Ufficio interdistrettuale, ovvero da un direttore di Centro per la Giustizia minorile, e composta da un funzionario del Corpo di Polizia Penitenziaria e da un funzionario di servizio sociale, in forza al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. I membri della predetta commissione sono designati dal Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
5. Le graduatorie finali sono formate con decreto del Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il quale emana il provvedimento di assegnazione agli Uffici interessati del personale risultato utilmente collocato nelle graduatorie finali.

Articolo 5
(Selezione dei comandanti dei Nuclei)

1. L'assegnazione dell'incarico di comandante del Nucleo avviene attraverso:
 - a) un interpello rivolto ai funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, secondo le modalità indicate dal P.C.D. dell'Amministrazione Penitenziaria del 9 luglio 2013 e s.m.i., in quanto compatibili;
 - b) un colloquio selettivo delle motivazioni e delle attitudini;
 - c) la frequenza di un corso di aggiornamento di tre settimane.
2. Lo scrutinio ed il colloquio selettivo sono compiuti da una Commissione presieduta dal Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, o un dirigente suo delegato, ed è composta da due dirigenti di Esecuzione Penale Esterna, ovvero da un direttore del Centro per la Giustizia minorile, e da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, designati dallo stesso Direttore Generale.
3. Il Direttore generale del personale e delle risorse dell'Amministrazione Penitenziaria indice interpello, sulla base delle direttive emanate dal Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, di concerto con il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
4. La graduatoria finale è formata con decreto del Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il quale emana il provvedimento di assegnazione agli Uffici interessati del personale risultato utilmente collocato nelle graduatorie finali.

Articolo 6
(Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di servizio sociale per i minorenni)

1. Nei limiti delle dotazioni organiche i Nuclei sono, altresì, costituiti presso gli Uffici di servizio sociale per minorenni.
2. Il coordinamento dei Nuclei è affidato ad un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria ovvero, in caso di assenza, a quello dei sovrintendenti, con qualifica non inferiore a sovrintendente capo.
3. Ai fini dell'individuazione dei compiti, dell'articolazione territoriale, dell'organizzazione, delle modalità di selezione del personale e dei coordinatori, si applicano gli articoli da 3 a 5 del presente decreto, in quanto compatibili.

Articolo 7
(Norme finali)

1. Sulla base delle disposizioni del presente decreto, al personale del Corpo che opera presso i Nuclei sopra richiamati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'Accordo Quadro Nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Dato in Roma il

IL MINISTRO